

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	4
<i>In sede referente</i>	5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	9
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	11
<i>In sede referente</i>	13
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	15
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	16
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	18
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	20
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	22
<i>In sede referente</i>	24
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	24
<i>In sede legislativa</i>	26
CONVOCAZIONI	
	27
RELAZIONI PRESENTATE	
	31

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli, il Sottosegretario all'interno, Gaspari, ed il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

CRUCIANI ed altri: « Passaggio alle carriere superiori degli impiegati statali " ex combattenti " in possesso del prescritto titolo di studio » (*Urgenza*) (74);

LEONE RAFFAELE: « Disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, orfano di guerra e vedova di guerra » (318);

BARDINI ed altri: « Norme in materia di benefici per gli ex combattenti, ivi compresi coloro che, avendo partecipato alla guerra di liberazione, siano in possesso del riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota » (*Urgenza*) (668);

LENOCI ed altri: « Norme per il collocamento a riposo del personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, avente la qualifica di ex combattente » (673);

SCALIA: « Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione » (748);

RIGHETTI: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati e assimilati, trovantisi in particolare situazione » (*Urgenza*) (1262);

ROSSI PAOLO MARIO ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni » (1601);

PELLICANI: « Benefici per il personale docente avente la qualifica di ex combattente ed applicato in mansioni direttive » (1651);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra militari e civili dipendenti dallo Stato e da altre pubbliche amministrazioni » (1737);

CETRULLO ed altri: « Disposizioni in favore del personale docente avente la qualifica di ex combattente ed applicato in mansioni direttive » (1987);

BRUSASCA: « Promozione straordinaria per i dipendenti dello Stato decorati al valor militare per fatti compiuti nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945 » (2040);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Valutabilità dei benefici economici e di carriera concessi agli ex combattenti e categorie assimilate nei confronti dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e dei congiunti dei caduti » (2265);

EVANGELISTI: « Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato, ex combattente ed assimilato » (*Urgenza*) (2967);

MILIA: « Concorso speciale per soli titoli a posti di direttore didattico riservato a direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi civili di guerra o appartenenti a categorie assimilate » (3271);

MILIA: « Ammissione agli esami orali dei maestri elementari di ruolo, già direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate, che hanno riportato una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi in una delle prove scritte dei concorsi a posti di direttore didattico » (3634);

LENOCI ed altri: « Estensione ai candidati ex combattenti al concorso per direttore didattico dei benefici accordati ai candidati non combattenti » (3956).

Il Presidente Ballardini, riassunto l'iter delle proposte di legge, comunica che sul testo unificato sono pervenuti i pareri favorevoli della V Commissione Bilancio e della VIII Commissione Pubblica Istruzione, che ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 3.

Dopo ripetuti interventi dei deputati Tozzi Condivi, Pitzalis, Righetti, Di Primio, Villa, Nannuzzi, Almirante, Lizzadri, Cavallari Nerino, Bozzi, Mattarella, Fiumanò, Cocco Ortu, Racchetti, Franchi, del relatore Colleselli, del Sottosegretario Elkan e del Sottose-

gretario Gaspari e del Ministro Bertinelli, la Commissione approva le proposte di legge nel seguente testo unificato:

« Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati »:

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata, che, in quanto ex combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni con riserva di anzianità e non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale, che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa, contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del dieci per cento del contingente organico sia della qualifica di conferimento che nella qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivist, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio per avanza-

mento dei titolari possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968 per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vice rettore o a direttrice e a vice direttrice.

ART. 4.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di sette anni o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili anche al personale ex combattente dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici ».

La Commissione, quindi, approva il seguente ordine del giorno proposto dai deputati Berloffia, Mattarella, Baroni, Nannuzzi, Bozzi e Almirante:

« La Commissione invita il Governo a predisporre con urgenza un disegno di legge per l'estensione — adeguabili alle particolari carriere — dei benefici della presente legge al personale di corpi di polizia ».

Il Ministro Bertinelli, quindi, accoglie, come raccomandazione il seguente ordine de'

giorno presentato dal deputato Cavallari Nerino:

« La I Commissione affari costituzionali, nell'approvare il testo unificato riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti e categorie equiparate dipendenti da amministrazioni pubbliche

invita il Governo

a predisporre un testo legislativo che riconosca analoghi vantaggi, da estrinsecarsi in anticipato pensionamento oppure attraverso il riconoscimento di tanti anni di contribuzioni assicurative, agli effetti di una pensione migliorata, quanti sono quelli svolti di effettivo combattente, anche per tutti gli altri cittadini dipendenti da aziende private oppure in posizione di lavoratori autonomi.

L'onere derivante dovrà essere sopportato dal bilancio statale ».

Il Ministro Bertinelli, accoglie, infine, come raccomandazione, il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Villa, Tozzi Condivi, Pitzalis, Cavallari Nerino:

« La I Commissione Affari costituzionali, nell'approvare il testo unificato relativo alla concessione dei benefici di carriera a favore degli ex combattenti ed equiparati, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato,

invita il Governo

affinché, in occasione di futuri provvedimenti attinenti a modifiche di ruoli organici delle carriere del personale o del riassetto delle medesime, ponga in atto ogni possibile accorgimento onde accelerare il processo di assorbimento di coloro che risultando inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2 della legge non potessero, eventualmente, fruire della promozione prevista ».

La Commissione, quindi, approva a scrutinio segreto il testo unificato delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 11,30. — Presidenza del Presidente SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44,

relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (289/B).

Dopo una breve relazione del relatore Miotti Carli Amalia sulla modifica apportata dal Senato ed un intervento del Sottosegretario Gaspari il quale si dichiara favorevole in quanto con la soppressione dell'articolo 3 operata dal Senato sono venuti meno i motivi di perplessità del Governo, la Commissione approva la proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato.

La proposta di legge al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adeguamenti per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (186);

FODERARO: « Adeguamenti economici per il clero » (4358).

Il Presidente Sullo dà lettura del nuovo testo predisposto (in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio) dal deputato Tozzi Condivi, testo che ritiene possa essere considerato come testo unificato delle due proposte di legge.

Successivamente il relatore Lombardi Ruggero illustra favorevolmente il provvedimento, rilevando tra l'altro che la sua approvazione risponde all'adempimento di un impegno concordatario e pertanto di rilevanza costituzionale.

Richiamandosi al parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio e ai limiti dell'impegno finanziario espresso in detto parere, il relatore fornisce ragguagli circa il numero dei beneficiari e prospetta alla Commissione l'articolazione dell'aumento dell'assegno di congrua secondo le varie « dignità ».

Il deputato Jacazzi, pur dando atto al relatore di aver svolto una apprezzabile relazione, nota che in essa (come del resto nel testo del provvedimento) vi è una lacuna: nessun accenno ai criteri di valutazione per l'attribuzione degli assegni di congrua. La sua parte non intende aprire una polemica anticlericale, anzi è d'accordo sul principio del provvedimento, sulla necessità cioè di adeguare gli assegni al costo della vita. Ritiene tuttavia che gli assegni siano dati, nel rispetto dei patti lateranensi, al clero che si

trova effettivamente in stato di bisogno e non a tutti indiscriminatamente, secondo la strada aperta con la legge del 1959.

Manifesta infine la sua meraviglia che nel nuovo testo del proponente non compare più l'articolo 2 (che modificava l'articolo 17 del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227) della proposta originaria, che recava disposizioni a favore dei viceparroci, coaduttori e cappellani.

Ritiene infine che sia da specificare meglio la norma del secondo comma dell'articolo 1 del nuovo testo circa il calcolo della « percentuale per spese di culto ».

Il deputato Tozzi Condivi interviene brevemente in replica ai rilievi mossi dal deputato Jacazzi.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina si dichiara favorevole al provvedimento mettendo in luce come esso risponda alla necessità di adeguare gli assegni all'aumento del costo della vita, anche in relazione alla diminuzione delle entrate in atto nella maggior parte delle diocesi per riforme interne circa le modalità di prestazione dei servizi di assistenza religiosa.

Il deputato Miotti Carli Amalia esprime parere favorevole, contestando alla parte comunista le attuali riserve sul provvedimento.

Il deputato Foderaro, dopo aver richiamato le norme concordatarie che sono alla base del provvedimento in esame, contesta la illogicità della posizione dei deputati di parte comunista nel senso che se essi sono di massima favorevoli al provvedimento potrebbero eventualmente presentare emendamenti (circa la percentuale dell'aumento o i criteri dell'assegnazione), ma non minacciare di mettere in moto meccanismi regolamentari che di fatto potrebbero paralizzare il provvedimento.

Respinta l'affermazione che oggi si possa ancora distinguere tra clero ricco e clero povero soprattutto per il progressivo impoverimento della rendita agraria ed osservato che la categoria, se così può essere definita, lotta non per acquisire situazioni di privilegio, ma per mettersi al passo delle altre categorie di cittadini, conclude raccomandando la approvazione del provvedimento.

Dopo la chiusura della discussione generale, il deputato Jacazzi propone un breve rinvio dell'esame degli articoli al fine di poter predisporre emendamenti.

La Commissione, sentiti i deputati Foderaro, Mattarelli e il Sottosegretario Gaspari, i quali aderiscono alla proposta, delibera ad unanimità di rinviare l'esame ad altra seduta per ascoltare la replica del relatore e del ministro e passare poi all'esame degli articoli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonché a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (4453).

Riferisce, in sostituzione del relatore Dagnino, il deputato Mattarelli Gino, il quale fa presente che con il disegno di legge in esame si recepiscono nell'ordinamento alcune direttive del Consiglio della Comunità economica europea e precisamente la direttiva n. 67/43 e la direttiva n. 66/162 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE rispettivamente n. 10 del 19 gennaio 1967 e n. 42 dell'8 marzo 1966.

Dopo una richiesta di chiarimenti in merito ai soggetti della norma di cui all'articolo 2, il deputato Pagliarani dichiara che la sua parte si asterrà dalla votazione del provvedimento. Replica brevemente il Sottosegretario Gaspari che mette in rilievo gli aspetti di reciprocità delle norme. La Commissione quindi approva le singole norme del disegno di legge, che è votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Intervengono il Ministro delle finanze, Preti e i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia, e per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

INGRAO ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 143, sull'indennità da corrisondersi agli amministratori dei comuni e province » (3164).

Il deputato Borsari propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il Sottosegretario Gaspari dichiara che il Governo non ha ancora definito il proprio atteggiamento in merito al provvedimento e pertanto è contrario alla proposta.

Il Presidente Sullo propone la nomina di un Comitato ristretto che accerterà le possibilità d'intesa sulla sostanza del provvedimento, dopodiché potrà essere avanzata la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

La Commissione accoglie ad unanimità la proposta del Presidente.

Sono chiamati a far parte del Comitato i deputati: Mattarelli, presidente, Borsari, Bonea, Cattaneo Petrini Giannina, Galluzzi Vittorio, Gagliardi, Manco, Ferrari Virgilio, Raia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (*Parere alla VI Commissione*) (4280).

La Commissione prosegue nell'esame del provvedimento.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina, premesso che la riforma del sistema impositivo è di fatto richiesta dall'attuale molteplicità di tributi esatti, dal frequente elevato costo di esazione a raffronto della entità del tributo, dalla necessità di adeguare tempestivamente l'ordinamento tributario italiano a quella dei vigenti e prevedibili regolamenti del MEC, osserva che il disegno di legge non è però rivolto solo alla riforma tributaria vera e propria, ma incide di fatto su ben altri aspetti istituzionali, sulla autonomia degli enti locali territoriali e sulle loro funzioni, sui diritti attuali e sulla conseguente efficienza di enti locali autarchici non territoriali; ignora i problemi della finanza regionale ed in un certo senso vincola l'assetto stesso delle regioni e ne delimita le funzioni.

Sottolineato che il disegno di legge si muove verso la direzione dell'accentramento con scarsa o pressoché nulla partecipazione dell'ente locale, il deputato Cattaneo Petrini Giannina svolge alcuni rilievi su singole parti del disegno di legge a conclusione dei quali propone che: *a*) sia stralciato quanto incide sugli aspetti istituzionali degli enti locali territoriali e non territoriali, sulla definizione delle relative funzioni e sulla autonomia degli enti stessi e delle loro scelte; *b*) sia precisata una partecipazione più concreta degli enti locali alla fase di accertamento ed in quella di definizione dei criteri di redistribuzione; *c*) sia sottolineata la necessità di precisare, per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'articolo 10, con un riferimento specifico, la posizione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti assimilabili; *d*) sia esteso esplicitamente nella legge delegata il trattamento con ritenuta del 18 per cento a tutte le cartelle fondiarie senza limiti di scadenza e di durata per non incidere negativamente sullo sviluppo dell'edilizia nel quadro dei paragrafi 58 e seguenti del programma di sviluppo economico che comprende gli impieghi sociali del reddito;

e) siano definiti quali dei nuovi cespiti tributari saranno delegabili per mutui e finanziamenti in corso ed a quali condizioni sostituiranno i cespiti già delegati per molti anni per finanziamenti a lungo e medio termine; *f*) sia assicurata agli enti locali la possibilità di trattenere a titolo di acconto parte della imposta integrativa sui consumi e di quella sostitutiva per evitare dannosi sfasamenti negli adempimenti per mutui contratti e ritardi di interventi indispensabili nei compiti di istituto.

Il deputato Maulini contesta la possibilità di esprimere un parere favorevole non solo per le ragioni già addotte dalla sua parte, ma anche per le riserve ampie e numerose manifestate in seno ai gruppi di maggioranza. E ciò a ragione, trattandosi di provvedimento che non solo investe la riforma dell'ordinamento tributario (sulle cui grandi linee si può anche consentire per una razionalizzazione dell'attuale sistema), ma anche perché esso incide profondamente sulla vita degli enti locali mortificandone l'autonomia.

È nota l'opposizione al provvedimento che si è manifestata in seno alle Associazioni dei comuni e delle province, in particolar modo agli articoli 13 e 14, né risulta che in merito siano state raggiunte intese, come il Ministro ha dichiarato nella precedente seduta.

A riguardo il Presidente Sullo dà lettura di una lettera inviatagli dal Presidente dell'ANCI nella quale si afferma che una delegazione del Comitato esecutivo — nel presentare al Ministro delle finanze la mozione approvata dal Consiglio nazionale dell'associazione l'11 ottobre scorso, al termine di un esame approfondito dei disegni di legge nn. 4280 e 4361, — ha discusso con il Ministro stesso i punti in contestazione. Tale delegazione peraltro — si aggiunge — non aveva poteri decisori, ma soltanto il compito di procedere ad un esame in comune dei provvedimenti al fine di individuare le possibili intese e soluzioni sulle parti controverse e riferire successivamente al Comitato esecutivo.

Per quanto concerne in particolare gli articoli 13 e 14 del disegno di legge n. 4280 — premesso che la richiesta primaria dell'Associazione rimane quella della soppressione di alcuni paragrafi dell'articolo 13 e dell'ultimo comma dell'articolo 14 — si afferma che si sono svolti ulteriori colloqui della stessa delegazione con i Sottosegretari Gioia e Gaspari, colloqui nel corso dei quali sono state rese note le « concessioni » — definite limitate — che il Governo sarebbe disposto ad introdurre per ro-

dificare il provvedimento « in senso meno antiautonómico ».

Si conclude che al presente il parere della Associazione in ordine ai due disegni di legge n. 4280 e 4361 è tuttora quello espresso nella mozione approvata dal Consiglio nazionale del 10-11 ottobre scorso. Tale parere potrà essere riveduto dal comitato esecutivo alla luce delle possibili intese che si potranno raggiungere per una modifica della progettata normativa, la quale tenga conto delle istanze espresse dai Comuni e dei principi di autonomia locale e finanziaria.

Il Ministro Preti informa la Commissione di aver ricevuto analoga comunicazione alla quale ha già dato risposta, esponendo le posizioni del Governo riguardo alle richieste formulate da quella Associazione.

Sottolinea, quindi, ancora una volta l'urgenza del provvedimento, essenzialmente per due ragioni: a) esso consentirà ai comuni di avere un introito di 400 miliardi in più del gettito attuale quasi pari al deficit di parte corrente dei bilanci comunali; b) il ritardo della sua approvazione rispetto ad altri Paesi del MEC, che tra breve applicheranno l'imposta sul valore aggiunto, metterà in gravi condizioni di svantaggio le industrie nazionali ai cui prodotti continuerà ad applicarsi l'IGE.

Il deputato Mattarelli, espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla struttura del provvedimento (semplificazione del sistema con l'unificazione delle imposte, razionalità ed unitarietà della finanza pubblica), svolge alcune considerazioni sugli articoli 13 e 14, a tutela dell'autonomia locale che definisce elemento essenziale ai fini dello sviluppo democratico della società italiana.

Esaminando detti articoli alla luce delle conclusioni della relazione dei deputati Arnaud e Matteotti sullo stato della finanza locale, afferma che non si può ammettere, pur riconoscendone le strette relazioni, che in sede di riforma tributaria si operi una profonda riforma delle funzioni e dei compiti degli enti locali.

A suo parere è opportuno uno stralcio delle norme di cui agli articoli 13 (nn. 1, 2, 3, 7 e 8) e 14 (ultimo comma), così come dovranno essere rivedute o integrate le norme di cui agli articoli 11 (n. 31 in materia di accertamento) e 13 (n. 5 in materia di gestione del Fondo, che dovrebbe essere affidata anche a rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI).

Per il deputato La Bella argomento pregiudiziale di opposizione al provvedimento è

nella stessa richiesta della delega; e ciò non tanto per motivi di incostituzionalità che pure sono stati sollevati quanto per motivi di opportunità. A suo giudizio sotto il profilo politico si può richiedere la delega quando esiste un vasto schieramento favorevole e quando gli aspetti tecnici del provvedimento prevalgano su quelli politici. Questo non si verifica nel caso in esame per la opposizione che serpeggia sia nel Parlamento come nel Paese. A riguardo si richiama alle posizioni espresse non solo da una associazione qualificata come l'ANCI, ma anche da privati studiosi e da pubblici amministratori.

Su proposta del Presidente Sulio è infine dato mandato al relatore di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione nella seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Sottosegretario per il bilancio, Caron, il Sottosegretario al tesoro Agrimi e il Sottosegretario alle finanze, Gioia.

PROPOSTE DI LEGGE:

TURNATURI ed altri: « Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato » (Parere alla VI Commissione) (764);

LORETI ed altri: « Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria » (Parere alla VI Commissione) (4110).

Il relatore Ghio, facendo una cronistoria del precedente iter parlamentare della proposta di legge 764, ricorda che la Commissione in data 24 marzo 1965, dopo illustrazione del relatore Galli, aveva deliberato di esprimere parere contrario poiché la proposta maggiorazione dei diritti casuali « storici » sembrava contraddittoria con le linee di politica economica cui il Governo aveva ispirato anche i suoi interventi antirecessivi. Successivamente, lo esame di un nuovo testo della proposta di legge 764, e della più recente proposta 4110, veniva rinviato più volte anche perché risultavano in corso trattative tra il Governo ed i sindacati, trattative non pervenute a conclu-

sione e a cui è seguito uno sciopero da parte dei dipendenti delle Amministrazioni finanziarie, rileva come dal punto di vista della copertura nessun appunto possa muoversi ai due provvedimenti. Esiste invece un problema politico sui riflessi economici di tali provvedimenti sul quale ritiene opportuno che il Governo esprima subito il proprio parere.

Il Sottosegretario al tesoro Agrimi, raccogliendo l'invito del Relatore, interviene nella discussione affermando che il Governo è lieto che si sia ripreso l'esame dei provvedimenti in questione, poiché esso potrà costituire l'occasione per il Governo di chiarire in sede parlamentare, e quindi anche di fronte all'opinione pubblica, il proprio atteggiamento al riguardo. Rilevato che non sussiste un problema di copertura in senso tecnico, afferma che il problema è invece intimamente collegato con una scelta di politica governativa, della quale sono prova le laboriose trattative in corso con i sindacati, tendente allo scopo di evitare la frammentarietà e la disorganicità di qualsiasi intervento legislativo in materia di retribuzioni dei dipendenti statali. In tal senso esiste un preciso orientamento da parte del Governo verso la eliminazione delle retribuzioni accessorie, onde operare uniformemente e con maggiore chiarezza sulle retribuzioni base. Sono questi i motivi che hanno determinato l'opposizione del Governo ai provvedimenti in esame poiché essi, regolamentando un tipo di retribuzione accessoria, sembrano implicitamente accettare e convalidare il principio del mantenimento di tali retribuzioni. La discussione che in sede parlamentare avrà luogo su questi provvedimenti costituirà perciò per il Governo l'occasione per chiarire la propria posizione e per accertare se sul problema in esame si sia verificato o meno un mutamento da parte delle varie forze politiche rappresentate in Parlamento. Conclude, affermando che il Governo è disposto a considerare ipotesi di concessioni economiche non collegate alla questione di principio ma intese a remunerare prestazioni del personale già rese ma non ancora retribuite per mancanza di fondi.

Il deputato Raucci, pur dichiarandosi d'accordo sulla premessa che tutti i problemi di assetto e di retribuzione degli impiegati statali dovrebbero essere regolati non frammentariamente bensì con un provvedimento organico nel corso di una riforma generale della pubblica amministrazione, rileva come tale provvedimento in sede governativa non sia stato neppure abbozzato. I precedenti

rinvii dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno da parte della Commissione furono determinati proprio dalla speranza che il Governo avesse effettivamente l'intenzione di predisporre entro una scadenza ragionevole un provvedimento del genere. Tuttavia, constatata la scarsa volontà del Governo in tal senso, egli stesso propose che i provvedimenti in questione fossero posti all'ordine del giorno della Commissione, poiché la situazione concreta attualmente determinata per i dipendenti delle Amministrazioni finanziarie è tale da non poter essere più dilazionata.

Non è esatto, come è stato da qualche parte affermato, che sul problema non ci sia l'accordo fra tutte le confederazioni dei lavoratori ed i dipendenti statali, come è provato da un recentissimo comunicato della CGIL di solidarietà con i dipendenti statali, motivato sul fatto che le attuali rivendicazioni si muovono su un piano di riassetto organico delle retribuzioni statali, posto che i dipendenti delle Amministrazioni finanziarie chiedono soltanto la parità di retribuzione a parità di posizione. È vero che i provvedimenti non tendono alla eliminazione delle indennità accessorie, ma ciò è inevitabile finché non si procederà ad una riforma generale poiché, oggi come oggi, persiste ed è da risolvere una riconosciuta sperequazione retributiva. Propone perciò che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Alpino, dopo avere preliminarmente affermato che la Commissione deve entrare nel merito dei provvedimenti quando lo richiede la sua competenza in materia di programmazione, lamenta che, nonostante la urgenza di affrontare il problema della perequazione retributiva tra gli impiegati statali, nessuna riforma generale il Governo ha sinora avviato né predisposto. Contesta altresì che possa il Governo addurre a soluzione del problema la sua disposizione a reperire i fondi per renumerare i finanziari di prestazioni straordinarie già corrisposte.

Il deputato Loreti, ribadita la necessità di tenere conto della situazione di vivo disagio e di agitazione in atto, illustra la propria proposta di legge, che non consolida una vecchia situazione bensì tende a perequare una inaccettabile situazione di ingiustizia. Poiché i due provvedimenti si pongono come la premessa per una futura riforma generale e poiché la copertura degli oneri da essi implicati non è stata da nessuno contestata, si augura che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Goehring, lamentata la scarsa informazione del Parlamento sulle trattative intercorse tra il Governo ed i sindacati e premesso di non credere più capace l'attuale sistema parlamentare di procedere a riforme generali ma soltanto ad adattamenti settoriali, sullo specifico problema della perequazione delle retribuzioni chiede se si sono considerate le reazioni degli impiegati di quelle Amministrazioni statali che vedranno comparativamente diminuiti i propri livelli retributivi. Annuncia quindi la propria astensione.

Il Presidente Orlandi chiarisce come l'esame della Commissione Bilancio in sede di parere debba esplicarsi in tre direzioni, dovendo essa accertare le conseguenze finanziarie implicate e il ricorrere di una adeguata copertura, le più ampie conseguenze economiche del provvedimento e la sua compatibilità con il programma di sviluppo economico. Su quest'ultimo punto rileva come l'ultimo paragrafo del capitolo 24 del programma in effetti preveda la eliminazione delle situazioni di sperequazione tra le varie categorie di dipendenti statali. Quanto al diverso quesito se i provvedimenti in esame tendano veramente ad una razionalizzazione dei rapporti tra le varie categorie di impiegati statali, la soluzione di esso sarà compito specifico della I Commissione, anch'essa investita del parere su tali provvedimenti.

Dopo un intervento del deputato Turnaturi il quale — ricordati i precedenti che hanno determinato la sua proposta di legge e rilevato che non sussiste un problema di copertura finanziaria — auspica il parere favorevole della Commissione, prende la parola il Sottosegretario al bilancio Caron il quale, a nome del Governo, pur concordando sulla sufficienza della copertura indicata, sottolinea la necessità di tenere presenti alcune osservazioni. Bisogna sottolineare, infatti, che i provvedimenti in esame possono dar luogo ad una lievitazione delle spese correnti, poiché altre categorie di dipendenti statali potranno far valere le stesse esigenze di perequazione retributiva attualmente fatte valere dai dipendenti delle Amministrazioni finanziarie, e che essi si risolvono comunque in un aggravio per determinate categorie di contribuenti.

Con l'astensione dei deputati Biasutti e Bianchi Gerardo la Commissione delibera, quindi, di esprimere il seguente parere favorevole:

« La Commissione bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione

finanze e tesoro sulla proposta Turnaturi, nonché la proposta Loreti, ritiene che non vi siano rilievi sulla copertura poiché la maggiorazione dei compensi verrebbe fronteggiata con la maggiorazione dei prelievi.

Fatta salva naturalmente la competenza primaria della Commissione finanze e tesoro sul merito, e quindi anche circa i tributi speciali, la Commissione bilancio ritiene altresì di confermare l'esigenza più volte ribadita che non sia sottovalutata la necessità di contenere la lievitazione della spesa corrente e che non risultino contraddette le indicazioni del programma di sviluppo economico per una coerente, organica, funzionale riforma della pubblica amministrazione capace di rovesciare la vecchia impostazione di soluzioni episodiche e settoriali con conseguente appesantimento di costi, inefficienza di servizi e scarsa produttività globale della Pubblica Amministrazione. Alla luce di quanto esposto, la Commissione bilancio sottolinea l'importanza di acquisire il parere, di particolare interesse, della I Commissione, competente in materia di Pubblica amministrazione e di pubblico impiego, Commissione al cui esame la proposta è già stata deferita ».

Il Presidente Orlandi rinvia, quindi, l'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

PROPOSTE DI LEGGE:

USVARDI ed altri: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (3685);

CERUTI CARLO: « Disciplina della vendita delle sigarette sciolte » (4304).

Il Relatore Laforgia illustra le proposte di legge che intendono l'una vietare e l'altra limitare la vendita di sigarette sciolte e ne raccomanda l'approvazione in un testo unificato del seguente tenore:

ART. 1.

E vietata la vendita al pubblico, senza eccezioni, delle sigarette sciolte.

ART. 2.

Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Nel caso di tre trasgressioni, della stessa specie, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede alla revoca della concessione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie o speciali.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Dopo un intervento del deputato Usvardi che sottolinea la pericolosità, in quanto incentivo per i giovanissimi, della vendita delle sigarette sciolte, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, (che per altro si riserva il giudizio di merito), di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in titolo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione della disponibilità del fondo medesimo » (4521).

Il Relatore Bassi illustra il decreto-legge oggetto del disegno di conversione. Esso intende incrementare il fondo titoli, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concentrando presso il fondo stesso sia i frutti dell'emissione di nuovi buoni novennali del tesoro sia quelli del rinnovo di buoni novennali in scadenza. L'incremento del fondo titoli previsto in 676 miliardi sarà destinato sia ad accollare allo Stato i debiti degli enti mutualistici (per 476 miliardi) sia ad accrescere i fondi di dotazione degli Istituti meridionali di credito (per complessivi 200 miliardi).

Il deputato Raffaelli sottolinea il fatto che il decreto modifica le finalità del fondo titoli istituito per interventi sul mercato a sostegno del corso dei titoli stessi. Lamenta che il disegno sia quasi esclusivamente visto in funzione di copertura di oneri in favore di enti mutualistici che, a differenza degli enti locali, esercitano pressioni efficaci sull'erario.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERUTI CARLO ed altri: « Modifica alle disposizioni per l'annullamento delle marche di concessione governativa per la vidimazione annuale della patente di guida » (1465).

Il deputato Laforgia, in sostituzione del Relatore Loreti, illustra la proposta di legge n. 1465 che tende a consentire alle rivendite dei generi di monopolio l'annullamento, mediante tiro a secco, delle marche di concessione governativa per la vidimazione annuale delle patenti di guida. Il Relatore propone di sostituire il sistema dei timbri a secco col sistema delle marche che rechino la stampigliatura dell'anno di validità e propone alla commissione di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in esame.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia si dichiara contrario alla richiesta di assegnazione in sede legislativa proposta dal Relatore ed altresì contrario al merito della proposta; essa infatti comporta maggiori oneri, anche con le modifiche proposte dal Relatore, sia per l'aumento degli aggi, sia per la distruzione delle scorte a fine anno che per la creazione di nuovi tipi di marche. Gli oneri sono calcolabili in circa 200 milioni. Inoltre, la proposta costituisce una deroga ai principi che regolano gli atti amministrativi in quanto affida a privati una funzione essenzialmente pubblica.

Il deputato Soliano si dichiara favorevole alle modifiche proposte dal Relatore, non ritiene elevato l'onere a fronte del beneficio per i cittadini; nutre dubbi sulla effettività del controllo amministrativo limitato all'annullamento delle marche.

Il deputato De Ponti dichiara che la semplificazione sarebbe più facilmente ottenuta eliminando le marche speciali e consentendo, come per gli accendini, l'applicazione di una normale marca da bollo.

Il deputato Buzzetti osserva che la semplificazione va invece ricercata incorporando in una imposizione unica le tasse oggi troppo disperse imputabili alla circolazione.

Il Sottosegretario di Stato Gioia ribadisce l'esistenza dell'onere a carico dello Stato e perciò la contrarietà del Governo al merito del provvedimento.

Il Presidente Vicentini rinvia, quindi, la discussione sul provvedimento ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERUTI CARLO ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (3252).

Il deputato Laforgia in sostituzione del Relatore Loreti illustra la proposta di legge che consente la diretta assegnazione a trattativa privata delle rivendite di generi di monopolio ai reggenti provvisori. La proposta prevede inoltre (all'articolo 2) norme relative ai trasferimenti per altro già contemplate dalla vigente legislazione.

All'articolo 3 la proposta prevede il diritto alla successione nella titolarità della rivendita per i coadiutori dei gerenti.

Il Relatore propone la soppressione dell'articolo 2 della proposta e la sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

« I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo ».

La Commissione delibera quindi all'unanimità consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia (che si riserva peraltro il giudizio di merito) di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 9, — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono: il Ministro per i rapporti con il Parlamento Scaglia e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

PROPOSTE DI LEGGE:

VIANELLO e ROSSANDA BANFI ROSSANA: « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (1101);

PERINELLI ed altri: « Riorganizzazione dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (*Urgenza*) (1152);

GAGLIARDI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (*Urgenza*) (4157).

Il Presidente Ermini ricorda, in via preliminare, che i provvedimenti figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore Moro Dino illustra, quindi, favorevolmente la proposta di legge n. 4157, assunta come testo base dalla Commissione, ribadendo quanto ebbe già occasione di osservare sulla stessa in sede referente.

Dopo intervento del Sottosegretario Caleffi, il quale esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di legge n. 4157, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Approvato senza modificazioni l'articolo 1, è approvato successivamente l'articolo 2, dopo interventi dei deputati Codignola e Gagliardi, del relatore Moro Dino, nonché del Sottosegretario Caleffi (il quale non insiste su di un emendamento inteso a specificare all'alinea *a*) che l'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee, sia riferita alle arti figurative), con un emendamento Codignola, presentato agli alinea *c*) e *d*), inteso a prevedere che l'Ente autonomo della Biennale di Venezia deve, tra l'altro, provvedere alla organizzazione e alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale e d'arte teatrale.

Sono, quindi, approvati senza modificazioni gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 (in merito all'articolo 6 il deputato Codignola non insiste su di un emendamento inteso ad invertire l'ordine degli alinea *c*) e *d*).

Dopo interventi dei deputati: Loperfido, Gagliardi, Rosati, Marangone, del relatore Moro Dino, nonché del Sottosegretario Caleffi, è approvato senza modificazioni l'articolo 8, mentre non risultano accolti due emendamenti, presentati rispettivamente dai deputati Loperfido, Rossanda Banfi Rossana, Alatri, Vianello, Seroni (inteso a specificare al secondo comma dell'articolo 8, che per personalità della cultura e dell'arte si intendono anche coloro che si siano distinti per l'opera rivolta alla cultura e all'arte contemporanea); nonché dal deputato Codignola e dai deputati Loperfido ed altri, (inteso a prevedere, al quarto comma dello stesso articolo, che il Presidente dell'Ente autonomo è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, scelto in una rosa di nomi indicati dal Consiglio comunale di Venezia).

Approvato senza modificazioni l'articolo 9, intervengono sull'articolo 10, concernente la composizione del Consiglio direttivo dell'Ente autonomo, i deputati: Codignola, Gagliardi, Caiazza, Loperfido, Marangone, Rosati, il relatore Moro Dino, il Ministro Scaglia, nonché il Sottosegretario Caleffi, quindi, con l'accoglimento di tre emendamenti proposti dal deputato Codignola, rispettivamente all'alinea *d*) (inteso a sopprimere il riferimento ai pittori scultori e critici d'arte); all'alinea *e*) (inteso a sopprimere il riferimento agli autori e ai critici cinematografici teatrali e musicali); nonché all'alinea 2) della lettera *l*) (inteso a specificare che i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche), è approvato l'articolo 10. Il deputato Loperfido non insiste su tre emendamenti, presentati unitamente ai deputati Rossanda Banfi Rossana, Seroni, Vianello e Alatri, intesi rispettivamente ad aggiungere all'alinea *d*) e al n. 1) dell'alinea *l*), tra i membri designati dal Ministro della pubblica istruzione e tra i membri delle associazioni sindacali, a carattere nazionale, anche storici e critici d'arte contemporanea, nonché ad aggiungere all'alinea *l*) tra i membri designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, anche gli esperti del cinema, del teatro e della musica. Lo stesso deputato Loperfido non insiste, quindi, su di un emendamento inteso a prevedere, all'alinea *g*), che uno dei due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia sia di minoranza, riservandosi di presentare in merito un ordine del giorno.

Risultano, successivamente, approvati senza modificazioni gli articoli 11, 12 e 13. Quindi, dopo interventi dei deputati: Codignola e Marangone, del relatore Moro Dino, nonché del Sottosegretario Caleffi, è approvato l'articolo 14, con accoglimento di due emendamenti presentati dal deputato Codignola, intesi rispettivamente a prevedere, al quarto comma dell'articolo, che il Collegio dei sindaci redige ogni anno, entro il 30 aprile, la relazione amministrativa e finanziaria nonché a stabilire, all'ultimo comma, che i membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Approvato senza modificazione l'articolo 15, dopo interventi dei deputati: Loperfido, Codignola, Gagliardi, del relatore Moro Dino, del ministro Scaglia, nonché del Sottosegretario Caleffi, è approvato l'articolo 16, in accoglimento di due emendamenti presentati dal Governo (che assorbono emendamenti

concorrenti presentati dal deputato Codignola e dai deputati Loperfido, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Vianello ed Alatri) intesi, il primo, a prevedere al terz'ultimo comma, che il Segretario generale dell'Ente autonomo dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca del Consiglio, a maggioranza motivata dei membri del Consiglio stesso; nonché, il secondo, inteso a stabilire che le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico e con altro impiego o attività professionale privata; che i dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni; e che infine, a decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Successivamente, senza modificazioni è approvato l'articolo 17, mentre l'articolo 18 risulta modificato, relativamente al secondo e all'ultimo comma, per necessaria correlazione con le modificazioni in precedenza apportate all'articolo 16, per quanto riguarda la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, e per quanto riguarda il riferimento all'attività professionale privata.

Approvato senza modificazioni risulta l'articolo 19, quindi, dopo interventi dei deputati: Codignola, Loperfido e Gagliardi, del relatore Moro Dino, nonché del Sottosegretario Caleffi, è approvato, senza modificazione, l'articolo 20, mentre non risulta accolto un emendamento presentato dai deputati Loperfido, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Vianello e Alatri, inteso a prevedere, al secondo comma, che ciascuna Commissione tecnica di esperti ha il compito di formulare, assieme al proprio direttore, i programmi delle rispettive manifestazioni e di assicurarne la realizzazione. Non risulta accolto, altresì, un emendamento presentato dal deputato Codignola, al quarto comma dell'articolo 20, inteso a prevedere che tutte le Commissioni tecniche durano in carica due anni.

Senza modificazioni sono, quindi, approvati gli articoli 21, 22, 23 e 24, mentre l'articolo 25 risulta approvato in accoglimento di un emendamento presentato dal deputato Codignola al secondo comma, inteso a modificare la dizione relativa alla indicazione delle variazioni patrimoniali.

Accantonato temporaneamente risulta invece, l'articolo 28 (relativo alla redazione del conto consuntivo e alla relazione che allo stesso deve essere corredata), su proposta del deputato Loperfido, al fine di consentire un più approfondito esame degli emendamenti che il Governo intende in merito presentare; sono invece approvati senza modificazioni gli articoli 26, 27, 29 (il Sottosegretario Caleffi non insiste su un emendamento inteso a prevedere tra i firmatari dei mandati di pagamento oltre al Presidente e al direttore amministrativo anche il Segretario generale, in sostituzione, se del caso, del direttore amministrativo stesso) 30, 31 e 32.

Successivamente, risulta approvato l'articolo 33, in accoglimento di un emendamento proposto dal Governo, inteso a sopprimere il riferimento al regio decreto-legge 11 luglio 1907, n. 560, perché risulta già abrogato.

Dopo interventi dei deputati: Marangone, Gagliardi, e del relatore Moro Dino, risultano approvati, in via di principio, i seguenti articoli aggiuntivi 33-bis, 33-ter e 33-quater, proposti dal Governo, al fine di sottoporli al prescritto parere della V Commissione bilancio per le eventuali implicazioni finanziarie:

ART. 33-bis.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti e istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » sono esenti da ogni tributo diretto o indiretto, sia erariale che comunale o provinciale, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

ART. 33-ter.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ». Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

ART. 33-quater.

Le agevolazioni di cui all'articolo 33-bis decorrono dal 1° gennaio 1968.

Approvato senza modificazioni l'articolo 34, in accoglimento di un emendamento presentato dal deputato Codignola e dal Governo, non risulta accolto l'articolo 33, re-

lativo alla nomina di un liquidatore del patrimonio dell'Ente ed al passaggio di tale patrimonio in proprietà del Comune di Venezia, nel caso di scioglimento dell'Ente autonomo stesso.

Risultano, quindi, approvati senza modificazioni gli articoli 36 e 37.

Dopo interventi dei deputati: Gagliardi, Caiazza, del relatore Moro Dino, nonché del Sottosegretario Caleffi, non risultano accolti due emendamenti proposti dal deputato Gagliardi, inteso, il primo, al sopprimere il quarto comma dell'articolo 38, ed il secondo, presentato in via subordinata, inteso a stabilire che i pubblici concorsi debbono essere banditi per il personale ritenuto necessario a completare gli organici dell'Ente autonomo.

Successivamente, approvati senza modificazioni gli articoli 38, 39 e 40 della proposta di legge n. 4157, assunta come testo base, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle parti del provvedimento rimaste temporaneamente accantonate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumenti dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano » (*Parere alla I Commissione*) (4369).

Il relatore Magri illustra ampiamente il provvedimento che, utilizzando gli stanziamenti previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, è inteso a istituire nuovi posti organici delle varie categorie del personale non insegnante nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici nonché dell'Osservatorio Vesuviano. Il relatore fa presente che tale personale dovrebbe in grande parte soddisfare l'esigenza avvertita per i ruoli tecnici esecutivi e gli ausiliari, per i bibliotecari coadiutori, nonché per il personale di concetto amministrativo. Egli ritiene che la Commissione possa esprimere in linea di massima parere favorevole sul provvedimento, formulando, tuttavia, alcune riserve in ordine all'articolo 28 (a suo avviso limitativo delle esigenze effettive delle Università in continua espansio-

ne sia nei confronti dell'istituzione di nuove cattedre, sia nei confronti della popolazione scolastica), del quale propone la soppressione o quanto meno una opportuna modificazione che consenta l'adeguamento ad un sistema automatico di rapporto tra il numero degli insegnanti e il numero degli allievi; in ordine alla opportunità di prevedere il decentramento dei ruoli per singole Università e, se del caso, prevedendo ruoli aperti; nonché in ordine ad un adeguato incremento degli operai giardinieri da assegnare agli Orti botanici, incremento che dovrebbe essere predisposto all'interno della quota fissata per gli ausiliari, al fine di non determinare un aumento di spesa.

Dopo interventi del Presidente Ermini, il quale sottolinea l'opportunità che la Commissione di merito sopprima l'articolo 28 del disegno di legge, ed esprime alcune perplessità sulla tesi proposta di adottare ruoli diversi per le singole Università; nonché dopo interventi dei deputati: Codignola, il quale, pur aderendo alle osservazioni formulate in ordine all'articolo 28, esprime perplessità in merito all'incremento dato dal provvedimento in esame alla carriera degli ausiliari e dei tecnici, a detrimento della carriera degli amministrativi e dei tecnici laureati, che costituiscono l'intelaiatura dell'Università (occorre pervenire alla definizione giuridica della posizione di questi ultimi in seno alla pubblica amministrazione); Buzzi, il quale dichiara di concordare con la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sul provvedimento con le motivazioni illustrate; Berlinguer Luigi, il quale esprime il suo dissenso sul disposto del disegno di legge perché, a suo avviso, esso non si pone solo come provvedimento di carattere quantitativo, ma opera scelte che non possono essere accettate per l'adeguato funzionamento di una Università moderna e di massa; Giugni Lattari Jole, la quale è dell'avviso che il disegno di legge appare insufficiente allo sviluppo dell'Università italiana e propone, in accoglimento di una proposta formulata dal deputato Codignola, di affidare ad un Comitato ristretto la stesura di un parere circostanziato e particolareggiato da trasmettere alla I Commissione affari costituzionali, nonché dopo intervento del Sottosegretario Romita, il quale, pur facendo presente che il numero degli organici risulta vincolato dagli stanziamenti previsti e che il Ministero della pubblica istruzione si è orientato nella distribuzione del personale secondo le indicazioni pervenute dal mondo universitario, assicura che il Governo terrà nel debito conto i rilievi espressi nel

corso del dibattito, la Commissione delibera, a maggioranza, di dare incarico al relatore (con l'eventuale collaborazione dei componenti la Commissione che ne abbiano interesse) di formulare il parere nel senso dallo stesso relatore in precedenza indicato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla I Commissione) (4430).

Il relatore Magri illustra il disegno di legge inteso a stabilire, per il quinquennio dal 1966 al 1970, secondo il disposto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, i nuovi organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche al fine di consentirne l'adeguamento, negli anni dal 1966 al 1970, nei limiti della spesa stabilita per ciascun anno.

Il relatore fa presente che duplice è l'ordine in base al quale sono previsti gli aumenti degli organici: mantenere la proporzione numerica tra il personale direttivo, di concetto esecutivo ed ausiliario richiesta dal funzionamento degli istituti nonché mantenere all'interno di ciascuna carriera, la giusta proporzione tra le qualifiche iniziali e quelle terminali.

Poiché appare opportuno concludere al più presto l'iter del provvedimento, per non frustrare i fini che il legislatore si è proposto con la legge n. 942 del 1966, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Dopo interventi dei deputati: Titomanlio Vittoria, il quale propone un emendamento al disegno di legge, inteso a stabilire, come norma transitoria, la possibilità che nella prima applicazione del provvedimento le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto bibliotecario, di primo ragioniere e di primo aiutante nei ruoli delle biblioteche, sia conferita per merito comparativo agli impiegati che abbiano compiuto almeno un triennio nella qualifica inferiore; Berlinguer Luigi, il quale, dopo avere espresso parere contrario sul provvedimento in esame, pone a fuoco l'annoso problema delle biblioteche a tutt'oggi irrisolto nei suoi aspetti più rilevanti; Codignola, il quale, pur associandosi alle osservazioni formulate dal deputato Berlinguer Luigi, sollecita la soluzione della questione dei cottimisti, (occorre a suo avviso, prevedere una ri-

serva del 50 per cento dei posti per coloro che abbiano un'anzianità di servizio di un anno) e sottolinea l'opportunità di dissociare gli organici dei laboratori di restauro da quello dell'Istituto di patologia del libro; nonché, dopo intervento del Sottosegretario Romita, il quale concorda con le osservazioni formulate in ordine alla riserva da stabilire per i cottimisti ed in ordine all'organico dell'Istituto di patologia del libro (dichiara tuttavia, di non concordare con l'emendamento Titomanlio Vittoria giacché a suo avviso, tutte le promozioni dovrebbero essere consentite esclusivamente per concorso interno), la Commissione nella prospettiva dell'eventuale maturazione di una prospettiva parlamentare che raccolga tutte le soluzioni variamente proposte e che non attengono direttamente al disegno di legge in esame, delibera di dare mandato al relatore di predisporre il parere favorevole sul provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Levi Arian Giorgina sollecita l'esame della proposta di legge n. 4106, concernente la immissione di insegnanti laureati nei ruoli della scuola media, nonché della proposta di legge n. 3731, concernente modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, relativa ai concorsi magistrali e all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,55.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma » (4329).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il Relatore Degan illustra un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 diretto a stabilire che lo studio e la progettazione di massima previsti da tale articolo sono comunicati ai comuni ed alle province interessate.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Giglia, che dichiara di rimettersi alla Commis-

sione per quanto concerne l'emendamento proposto, la Commissione approva l'articolo 1 con la modifica proposta dal Relatore.

Sull'articolo 2 intervengono il Relatore Degan, che illustra un emendamento al primo comma diretto a stabilire che la Commissione ivi prevista dovrà essere costituita anche da rappresentanti degli enti locali interessati e che il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della consulenza oltre che della Commissione stessa, anche del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657; Guariento, che illustra un emendamento tendente a stabilire che della commissione suddetta sono chiamati a far parte due esperti nominati rispettivamente dal comune e della provincia di Venezia; Todros, che illustra un emendamento tendente a stabilire che della Commissione in questione sono chiamati a far parte un membro designato dal consiglio comunale di Venezia, uno dal consiglio provinciale di Venezia, uno dal Comitato regionale per la programmazione economica e uno dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657 del 1966; Greggi, che illustra un emendamento diretto a stabilire che i rappresentanti degli enti locali nella Commissione hanno solo funzioni consultive; e Ripamonti, il quale ritiene opportuno un raccordo tra la Commissione stessa ed il Comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657 e sottolinea la opportunità di chiamare a far parte della Commissione un esperto designato dal Comitato regionale per la programmazione economica.

Dopo interventi del Relatore Degan, il quale dichiara di ritirare l'emendamento precedentemente proposto, pur rilevando la necessità di stabilire un raccordo tra la Commissione in questione ed il Comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657; del Sottosegretario Giglia, il quale si dichiara contrario a tutti gli emendamenti proposti e favorevole solo ad inserire nella Commissione esperti designati dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657 e dall'amministrazione provinciale; del deputato Todros, il quale insiste sull'emendamento proposto ritenendo necessario limitare la discrezionalità del Ministro dei lavori pubblici per quanto concerne la composizione della Commissione, e del deputato Busetto, che ribadisce l'esigenza di includere nella Commissione un esperto designato dal Consiglio comunale di Venezia, la Commissione approva il primo comma dell'articolo 2 nel seguente testo:

« Il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della consulenza di una Commissione

di esperti, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e della quale sono chiamati a far parte almeno due esperti prescelti tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657, un esperto designato dal Consiglio comunale di Venezia ed uno designato dal Consiglio provinciale di Venezia ».

Il secondo comma dell'articolo 2 viene approvato senza modificazioni.

Dopo l'intervento dei deputati Greggi, Ripamonti e Todros, del Relatore Degan e del Sottosegretario Giglia, la Commissione approva un emendamento presentato dai deputati Greggi, Todros e Curli Ivano e diretto ad eliminare al terzo comma la possibilità di stipula delle convenzioni ivi previste senza i pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel suo complesso con gli emendamenti indicati.

L'articolo 3 viene approvato senza modificazioni.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4493).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Il deputato Cianca illustra un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo unico diretto a stabilire che il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS è esteso ai marescialli, brigadieri, vicebrigadieri, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio permanente alla data dei bandi previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, rilevando che l'emendamento stesso si rende necessario per operare una perequazione tra detto personale e quello appartenente ai corpi di polizia.

Intervengono i deputati: Carra, che pur dichiarando di concordare sulla sostanza dello emendamento proposto, si dichiara contrario alla sua approvazione, in quanto ciò potrebbe ritardare l'entrata in vigore del provvedimento, già approvato dal Senato; e Greggi, il quale, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento, ritiene necessaria una soluzione più generale del problema degli alloggi, e sottolinea la necessità di considerare il caso delle famiglie del personale militare cui viene revocata l'assegnazione dell'alloggio al momento del decesso dell'assegnatario.

Il relatore Cavallaro Francesco fa rilevare che non sussistono i motivi di sperequazione indicati dal deputato Cianca dato il diverso stato giuridico degli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, specie per quanto attiene alla posizione di servizio continuativo e sottolinea che l'approvazione dell'emendamento proposto, non tenendo conto di tali difformità, condurrebbe a determinare sperequazioni che invece si intendono eliminare attraverso il disegno di legge.

Il Sottosegretario Giglia, a nome del Governo, si rimette alle dichiarazioni fatte dal Relatore e si dichiara contrario all'approvazione dell'emendamento proposto.

Dopo un nuovo intervento del deputato Cianca, che ribadisce le ragioni che consigliano l'approvazione dell'emendamento da lui proposto, l'emendamento stesso viene posto in votazione e non approvato dalla Commissione.

L'articolo unico del disegno di legge è quindi direttamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Natale e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4423).

La Commissione, la quale ha iniziato l'esame del provvedimento nella precedente seduta del 15 novembre, esamina ed approva, senza modificazioni, i quattro articoli del provvedimento stesso.

Questo è anche, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (*Approvato dal Senato*), (4509).

Il Relatore Sinesio introduce la sua relazione, mettendo in rilievo l'esigenza per il settore navalmeccanico italiano di trasformarsi e migliorarsi in modo adeguato alle esigenze conseguenti alla continua evoluzione del mercato internazionale.

Egli passa, poi, a ricordare i precedenti legislativi in materia, soffermandosi, in particolare, sulla cosiddetta legge « ponte » che è scaduta il 31 dicembre 1966 (legge 29 novembre 1965, n. 1372).

Si sofferma, anche, ad analizzare la situazione cantieristica negli altri paesi del mondo e, in particolare, nell'ambito del Mercato comune europeo, nel quale ultimo la Francia e la Germania federale si distinguono per i particolari contributi e incentivazioni che accordano al settore.

Passa, quindi, ad esaminare il provvedimento in discussione, mettendo in risalto come esso si differenzi dalle precedenti leggi con innovazioni che non vogliono, solo sostenere l'iniziativa privata, ma intendono anche dar vita ad una nuova politica di sostegno nell'ambito di una visione più ampia del settore della marina mercantile: è previsto un impegno diretto dello Stato, coll'approvazione di piani di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale destinate a migliorare la produzione e ad accrescere la produttività; tutto ciò apporterà notevoli benefici, non ai soli cantieri, ma a tutto il settore produttivo collegato con la attività navalmeccanica.

Egli conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato.

Si apre quindi la discussione generale e prendono la parola i deputati Macchiavelli e Amodio.

Il deputato Macchiavelli, dopo aver fatto un panorama della cantieristica mondiale, con speciale riferimento al Giappone, alla Svezia,

e ai paesi della CEE, tratta della situazione dei cantieri italiani e respinge l'affermazione di coloro i quali ritengono che la crisi dei cantieri derivi dall'alto costo della nostra mano d'opera: a suo giudizio, l'alto costo deriva soprattutto dal fatto che i nostri cantieri non sono stati rammodernati in tempo e non sono ancora in condizioni di affrontare le costruzioni del domani, che fanno prevedere navi da 200.000 tonnellate ed oltre.

Egli affronta, poi, il problema della costituzione di un *pool* di cantieri europei per standardizzare le richieste di acciaio e di materiale, in modo da ottenere prezzi più ridotti e lavorare a costi più bassi, così come avviene in Giappone e in Svezia.

Infine, nell'esprimere la propria adesione al disegno di legge, auspica che nel futuro le agevolazioni non siano uguali per tutte le costruzioni, ma rivolte a favorire quelle iniziative dell'armamento tese a conquistare nuove rotte più disagiate e meno redditizie e a trasportare carichi meno pregiati e meno remunerativi.

Il deputato Amodio, a sua volta, illustra il seguente ordine del giorno: « Considerato che i compiti richiesti all'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile sono ampi ed impegnativi, che l'organico attuale dell'Ispettorato stesso è assolutamente insufficiente a svolgere tali compiti di istituto essendo costituito da otto ingegneri, di cui solamente quattro in servizio; considerato che l'integrazione è assolutamente indifferibile per potere assolvere i compiti assegnati all'Ispettorato, anche in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge n. 4509; impegna il Governo a provvedere entro il più breve tempo possibile a normalizzare una situazione assolutamente insostenibile in un settore così importante dell'attività dello Stato ».

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato a domani, giovedì 30 novembre, alle ore 9,30.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi » (4346).

Dopo l'illustrazione favorevole del Relatore Iozzelli, la Commissione esamina ed approva, senza modificazioni, i tre articoli del provvedimento.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente SEDATI — Interviene
il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura
e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'attuazio-
ne di provvidenze a favore dei territori mon-
tani » (4384).

Il Presidente ricorda che la discussione
generale del provvedimento non si concluse
nella seduta del 15 novembre 1967.

Il deputato Franzo fa presente la esigenza
che si adottino quanto prima alcune fonda-
mentali provvidenze per le popolazioni mon-
tane: il raddoppio degli assegni familiari di-
sposti in favore dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri di quelle zone (l'onere non do-
vrebbe superare i 5 miliardi); l'assunzione a
carico dello Stato di quei contributi di assi-
stenza malattia e di assicurazione per l'inva-
lidità e vecchiaia che ora sono a carico dei
coltivatori; l'esenzione dai contributi unificati.
Solo così si fermerà il grave esodo che tut-
tora lascia spopolate le nostre montagne.

Replicando agli intervenuti, il Relatore
Pala sottolinea le esigenze obiettive che sono
alla base del provvedimento che tende a ga-
rantire, con i suoi 30 miliardi di stanziamento,
l'operatività della vecchia legge sulla
montagna, ormai scaduta. Ciò non toglie che
l'urgenza di affrontare *in toto* il problema
montano esiste ed è presente all'attenzione
del Governo, che in tal senso presenterà un
provvedimento organico.

Il Sottosegretario Antoniozzi ricorda a sua
volta l'impegno posto dal Governo riguardo a
questo importante problema economico-sociale
del nostro Paese, e le conclusioni cui è perve-
nuta la Commissione di studi, da lui stesso
presieduta. Tali conclusioni tendono a consi-
derare il problema stesso sotto il profilo del
territorio, dei soggetti e dei settori destinatari
degli interventi, degli strumenti operativi e
dei mezzi. L'aver predisposto il presente
provvedimento-ponte di rifinanziamento non
significa che il Governo non tenderà ad ap-
prontare con estrema sollecitudine la legge
organica, già per altro definita.

Conclude sottolineando che il provvedi-
mento di rifinanziamento stanziava una cifra
(30 miliardi) che dovrebbe soddisfare le più
urgenti esigenze della montagna (per affron-

tare le quali già l'Amministrazione ha predi-
sposto i preliminari adempimenti), mentre au-
spica che in questa stessa legislatura il Par-
lamento possa essere investito dell'esame del
provvedimento organico per la nostra mon-
tagna.

Il deputato Lusoli ed altri chiedono preli-
minarmente che lo stanziamento sia portato
da 30 a 80 miliardi. Il Relatore Pala dichiara
che è facile proporre cifre senza un organico
quadro di riferimento della spesa. Il Sotto-
segretario Antoniozzi dichiara che se vi fosse
stata una maggiore disponibilità finanziaria,
il Governo non avrebbe esitato a rendersi esso
per primo promotore di un provvedimento
con maggiori stanziamenti.

Respinto l'emendamento Lusoli, viene ap-
provato l'articolo 1 con alcune variazioni nel-
la distribuzione dello stanziamento complessi-
vo (emendamenti Ceruti, Rinaldi, Armani,
Stella, Fornale, De Leonardis, del Relatore
Pala e del Sottosegretario Antoniozzi, che ren-
de noti i criteri funzionali che sono alla base
della ripartizione fissata dal Governo).

Pertanto l'articolo 1 del disegno di legge
viene approvato nel seguente testo:

ART. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli in-
terventi sottoindicati è autorizzata la spesa
complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire
16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire
14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così
ripartita:

a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 mi-
lioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000
milioni per l'anno finanziario 1968, per la con-
cessione di anticipazioni agli istituti di cre-
dito agrario di miglioramento per gli scopi
di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952,
n. 991;

b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800
milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000
milioni per l'anno finanziario 1968, per la
concessione dei contributi per opere di miglio-
ramento fondiario di cui all'articolo 3 della
citata legge;

c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni
per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni
per l'anno finanziario 1968, per la concessione
degli studi di cui all'articolo 5 della citata
legge;

d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000
milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000
milioni per l'anno finanziario 1968, per l'ese-
cuzione delle opere pubbliche di bonifica mon-
tana di cui all'articolo 19 della citata legge,

limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera *e*) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *a*) e *c*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Viene quindi respinto un emendamento dei deputati Lizzero ed altri, tendente ad estendere gli interventi a favore dei demani comunali.

Vengono quindi approvati i due seguenti articoli aggiuntivi, proposti dal Relatore Pala, d'intesa col Governo:

ART. 1-bis.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, cui il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti ed enti di interesse forestale istituiti a norma delle leggi regionali.

A tal fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

ART. 1-ter.

Il territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, in forza dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, beneficia anche dei fondi stanziati con la presente legge nei diversi settori di intervento.

Sono quindi illustrati dai deputati Lusoli e Brighenti 3 articoli aggiuntivi con i quali

si chiede: 1) la integrazione con contributi fino al 50 per cento dei mutui previsti dalla legge 991; 2) la preferenza nella erogazione di tali mutui ai contadini associati per la costruzione di stalle sociali, acquisto bestiame e costruzione opifici; 3) la attribuzione ai comuni della competenza delle opere di bonifica.

Dopo un intervento del Relatore Pala e del Sottosegretario Antoniozzi, che affermano di condividere in parte taluni dei principi affermati nei primi due emendamenti, ma di ritenere opportuno rinviarne la discussione quando si discuterà della legge generale, gli emendamenti stessi non sono accolti.

Viene quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Rinaldi, Franzo, Mengozzi ed altri:

ART. 1-*quater*.

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21 - primo comma - e dall'articolo 24 - primo comma, lettera *a*), *b*) e *c*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

Viene, quindi, illustrato dal deputato Rinaldi un emendamento col quale si tende ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 614 del 1966 ai territori montani di cui alla stessa legge. Dopo interventi dei deputati Ivano Curti, Lusoli, Mengozzi, del Relatore Pala, del Sottosegretario Antoniozzi e del Presidente, l'emendamento viene ritirato.

L'articolo 2 del disegno di legge è quindi approvato senza modifiche.

La Commissione autorizza il Presidente al coordinamento.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRACASSI: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo » (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato* (3931-B).

Il Presidente fa presente che il provvedimento ritorna dal Senato per una modifica formale relativa alla copertura.

Poiché nessuno chiede di parlare, pone in votazione la modifica proposta dal Senato che è approvata.

Il provvedimento è quindi volato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 9,40. — Presidenza del Vicepresidente DOSI. — Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Andreotti ed il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Picardi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (4137);

FODERARO e SAMMARTINO: « Risarcimento obbligatorio del denaro alle vittime della circolazione dei veicoli a motore » (502);

ORLANDI ed altri: « Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi » (981);

JACOMETTI ed altri: « Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi » (1290);

ISGRÒ ed altri: « Provvedimenti relativi ai danni provocati dalla circolazione dei veicoli a motore » (1310);

AMASIO ed altri: « Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore » (3826).

Il relatore Longoni ripercorre brevemente la storia dei diversi tentativi di dare veste e solennità di legge all'obbligo di assicurare i danni provocati dai veicoli a motore secondo quanto stabilito nella dichiarazione di Strasburgo del 29 aprile 1959 e che già formò oggetto di studi e di discussione da parte della Commissione Industria, sulla base delle relazioni De Cocci e Anderlini, nel corso della terza legislatura. Dopo un rapido *excursus* delle proposte di legge nn. 502, 981, 1290 e 1310 presentate nel corso della vigente legislatura e che già costituirono oggetto di una precedente discussione generale, considera in particolare la proposta di legge n. 3826 di iniziativa dei deputati Amasio ed altri e le linee di principio sulle quali si fonda il disegno di legge n. 4137, che è il risultato di accurati studi compiuti dal Ministero dell'industria

portati recentemente a conclusione sotto la personale direzione del Ministro Andreotti, tenuto conto del parere del CNEL.

Tutti i Paesi più progrediti, tranne il Portogallo, garantiscono infatti *ope legis* il risarcimento del danno derivante da automobili ed è giunto quindi anche per l'Italia, a giudizio del Relatore, il momento di provvedere a tale esigenza: due sistemi sono emersi dal vaglio dei molti congressi e discussioni in cui si è dibattuto il problema: o stabilire per legge la assicurazione obbligatoria, ovvero costituire un fondo pubblico amministrato da un ente statale e alimentato da un aumento del prezzo del carburante, il che si traduce nella istituzione di una nuova tassa.

Quest'ultima soluzione viene adottata dalla proposta di legge Amasio alla quale tuttavia il Relatore si dichiara contrario perché scaricherebbe, a suo giudizio, sui previdenti le responsabilità e gli oneri provocati dai meno previdenti, e perché farebbe gravare ingiustificatamente i maggiori oneri sugli automobilisti meno ricchi e sulle autovetture delle regioni più povere. Altri inconvenienti di questa soluzione sarebbero il contrasto con i principi della dichiarazione di Strasburgo e con il sistema della « Carta verde » per la circolazione degli autoveicoli stranieri.

Illustra invece il provvedimento del Governo, sul quale esprime il suo convinto consenso, invitando la Commissione ad una rapida approvazione. Esso si articola sostanzialmente nei seguenti punti:

a) introduzione dell'obbligo generale di assicurazione — entro determinati massimali — per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, nonché per i motoscafi e le imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda;

b) mantenimento delle regole di diritto comune per quanto concerne l'istituto per la responsabilità civile e l'accertamento e la liquidazione dei danni;

c) assolvimento dell'obbligo di assicurazione mediante contratti di diritto privato da stipulare con le imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate ad operare nel ramo;

d) rafforzamento di tutte le norme di carattere legislativo o regolamentare che attualmente disciplinano l'attività di dette imprese, sia sul piano delle garanzie che esse sono tenute a prestare, sia sul piano della vigilanza e dei controlli;

e) estensione unitaria della disciplina cui le imprese medesime dovranno essere assoggettate anche alla parte facoltativa della loro attività nel ramo della responsabilità ci-

vile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

f) obbligo di cessione, da parte delle imprese assicurative predette, di una quota pari al due per cento di tutti i rischi da esse assunti, da immettersi in un conto consortile gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per fini statistici e di controllo delle gestioni;

g) introduzione del principio innovatore — per altro già accolto da quasi tutte le altre legislazioni straniere in materia — dell'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del responsabile;

h) istituzione di un « Fondo di garanzia per le vittime della strada » alimentato da una speciale aliquota (non oltre il 3 per cento) da prelevare sui premi di assicurazione, allo scopo di risarcire, entro certi limiti, a cura di determinate imprese all'uopo designate, i danni provocati da responsabili sconosciuti o non assicurati o assicurati presso imprese che, al momento del sinistro, o successivamente, fossero dichiarate in stato di insolvenza o poste in liquidazione coatta;

i) possibilità di attribuzione di una « provvisoria » al danneggiato o ai suoi aventi causa da parte del giudice istruttore civile o penale in casi in cui sia dimostrato lo stato di bisogno del richiedente e da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente;

l) comminatoria di adeguate sanzioni pecuniarie e restrittive della libertà personale nei confronti dei trasgressori all'obbligo di assicurazione e al correlativo obbligo di documentazione.

Passando quindi ad illustrare nel dettaglio le singole disposizioni del disegno di legge, il Relatore sottolinea l'importanza dello articolo 9 (sui massimali) accennando a tutte le questioni relative alla congruità dei massimali stessi. Espone quindi il suo punto di vista su alcuni punti particolarmente importanti del provvedimento, quali l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione dei veicoli appartenenti allo Stato e l'inclusione invece di tale obbligo, a suo giudizio assai discutibile, per i natanti, le diverse questioni relative all'istituto della ordinanza provvisoria di cui all'articolo 24, la soluzione data, all'articolo 37, alla grave questione della società Mediterranea, e, infine, i problemi connessi allo *status* e ai compensi degli avvocati delle compagnie di assicurazione.

Il Ministro Andreotti, in un intervento di carattere preliminare, definita come una esigenza improcrastinabile per un paese civile

la introduzione del principio della obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile, chiede formalmente alla Presidenza della Commissione — anche in relazione alla non più lontana scadenza della legislatura in corso — di raccomandare alla Presidenza della Camera il trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti all'ordine del giorno. A tal fine presenta contemporaneamente il testo di alcuni emendamenti che danno corpo alla delega contenuta nell'articolo 39 del disegno di legge.

Senza ancora entrare nel merito del disegno di legge, il Ministro Andreotti osserva che il sistema prescelto dal Governo presenta la caratteristica di non voler istituire qualcosa di nuovo in materia, di non voler cioè risolvere il problema attraverso la creazione di nuove burocrazie (ed in ciò tiene presente l'eco di quanto è avvenuto recentemente in alcuni enti previdenziali non a causa della loro gestione, ma per la loro stessa struttura), e con l'accordo delle compagnie. Il disegno di legge pone inoltre, a suo giudizio, in termini nuovi il problema della vigilanza sulle compagnie di assicurazione, almeno in relazione al settore automobilistico ed in riferimento ai problemi derivanti dal dissesto della compagnia Mediterranea. Si dichiara infine disposto ad accettare eventuali modificazioni del testo che siano dirette a migliorarlo, sempre nel quadro del sistema proposto.

Alla richiesta del Ministro aderisce prontamente il deputato Biaggi Nullo, a nome del gruppo democratico cristiano, che dichiara la disponibilità del gruppo stesso sulla richiesta del trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in titolo.

Il deputato Amasio, a nome del gruppo comunista, dichiara invece di riservarsi una risposta entro un breve termine, anche in relazione ai noti contatti fra i capigruppo in ordine alla definizione del programma dei lavori della Camera per i prossimi mesi.

Il deputato Romualdi, si dichiara personalmente, e salvo intesa col suo gruppo, favorevole al passaggio in sede legislativa, riservandosi, tuttavia, di presentare un certo numero di emendamenti diretti a migliorare, a suo avviso, il testo.

Il deputato Biaggi Francantonio, a nome del gruppo liberale, si dichiara invece in linea di principio non favorevole al passaggio in sede legislativa, perché, a suo giudizio, la materia è di tale importanza da meritare la valutazione dell'intera Assemblea: tuttavia, intese le dichiarazioni del Ministro, si riserva di sentire il suo gruppo e di poter dare entro

una settimana la risposta circa la disponibilità dello stesso sul problema del trasferimento in sede legislativa, pur esprimendo sin da adesso notevoli perplessità di merito circa le disposizioni contenute nel provvedimento.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo e Calvi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

All'inizio della seduta il deputato Roberti sollecita l'esame delle proposte di legge nn. 4519 e 4464, concernenti miglioramenti delle pensioni della Previdenza sociale, e propone che la Commissione sospenda l'esame o la discussione di progetti di legge, che, importando maggiori oneri, possano incidere sui cespiti finanziari, dai quali le proposte di legge in questione intendono trarre copertura.

I deputati Sulotto, Alini e Guerrini Giorgio sono favorevoli a che si discutano al più presto le proposte di legge menzionate ed altre analoghe nel frattempo presentate; il deputato Borra concorda in tal senso, facendo presente altresì che occorre conoscere l'esito delle trattative tra Governo e sindacati.

Il Presidente Zanibelli fa presente che sulle proposte di legge in questione occorre attendere il parere della V Commissione bilancio, da lui già sollecitato, ed assicura comunque che le medesime saranno iscritte all'ordine del giorno il 13 o il 14 dicembre prossimi. Per quanto concerne la richiesta di sospensione dell'esame della discussione di progetti di legge, concorrenti sul piano della copertura finanziaria, osserva che essa è stata sollevata in sede e forma non idonea, e che potrà essere riproposta, allorché la Commissione giunga ad esaminare i provvedimenti specifici che, a giudizio degli interessati, intacchino la copertura finanziaria delle proposte di legge sollecitate.

I deputati Santi e Biagini sollecitano infine, le conclusioni del Comitato ristretto sulle proposte di legge concernenti miglioramenti del trattamento dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (2880).

Il relatore Gitti fa presente che il disegno di legge rende applicabile e nello stesso tempo innova la disciplina legislativa del Fondo di garanzia dell'indennità di anzianità agli impiegati, introdotta nel 1942 e poi rimasta sospesa per le vicissitudini belliche e post-belliche. La nuova disciplina intende garantire la corresponsione dell'indennità di anzianità agli impiegati, qualora questa non sia accantonata nelle forme di legge, mediante il versamento di un premio assicurativo pari all'1 per cento dell'indennità maturata, e inoltre assicurare che, in caso di morte o invalidità permanente, sia comunque garantita una indennità pari a 10 anni di anzianità lavorativa. Conclude proponendo alcuni emendamenti, intesi ad aggiornare il testo alla legge sui licenziamenti individuali.

Il deputato Alini si dichiara in linea di massima favorevole, facendo presente, tuttavia, che l'esigenza di una analoga disciplina si pone anche per gli operai e che inoltre occorre assicurare l'operatività della legge anche in caso di dimissioni volontarie.

Il deputato Cruciani si dichiara favorevole, proponendo un allargamento della rappresentanza dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo.

Il deputato Marotta Vincenzo chiede che sia considerato il problema della estensione della nuova disciplina legislativa anche al personale operaio.

Il deputato Piccinelli chiede chiarimenti circa i calcoli attuariali, che hanno portato a determinare nell'1 per cento il premio annuo, necessario a garantire il pagamento dell'indennità in caso di insolvenza della ditta e la corresponsione dell'indennità integrativa, in quanto secondo altre stime dovrebbe essere sufficiente un premio del 2,58 per mille. Ritiene inoltre che il sistema di riscossione debba essere coordinato col disegno di legge n. 4169, che prevede di affidare all'INPS la riscossione dei contributi relativi alle assicurazioni sociali.

Il deputato Santi concorda con le osservazioni circa l'applicazione della legge agli operai e in caso di dimissioni, mentre ritiene che l'aliquota del premio assicurativo possa essere determinata all'inizio in misura prudenziale.

Il deputato Sulotto richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di assicura-

re, in caso di insolvenza della ditta, anche il versamento dei contributi previdenziali non ancora versati.

Il relatore Gitti replica, facendo presente che l'estensione della legge anche agli operai potrà essere oggetto di un successivo provvedimento e che gli emendamenti da lui presentati regolano il caso di dimissioni volontarie; quanto alla misura del premio rileva che la legge prevede la possibilità di variazioni con decreto nel primo quinquennio di applicazione.

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo dichiara di concordare con il Relatore, accettandone gli emendamenti proposti.

La Commissione approva quindi il testo del disegno di legge e gli emendamenti proposti dal Relatore agli articoli 4, 7, 12, 17 e 20, nonché emendamenti dei deputati Mazzoni e Cruciani all'articolo 29 circa la composizione del Comitato amministratore del Fondo.

La Commissione approva altresì un ordine del giorno dei deputati Sulotto ed altri che impegna il Governo a predisporre un provvedimento per la estensione della legge anche agli operai.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 2880.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERAVOLO: « Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale » (3219);

LUCCHESI ed altri: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3504);

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3633);

BRANDI: « Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro » (3649);

CRUCIANI: « Disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3654);

MAZZONI ed altri: « Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro » (3668).

Il Relatore Russo Spena illustra il testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto, con il quale si consente con le opportune modalità e garanzie che la tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro

avvenga, oltre che sul luogo di lavoro, presso la sede dell'azienda o presso lo studio dei consulenti del lavoro e dei professionisti autorizzati o presso le associazioni di categoria, quando le aziende stesse affidino ai medesimi la tenuta di tali documenti. Esprime peraltro l'avviso che la formulazione dell'articolo 1 debba essere riveduta, consentendo, nel caso di affidamento dei libri e documenti di lavoro alle associazioni artigiane e delle piccole imprese, che questi possano essere conservati presso lo studio dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti, incaricati dalle associazioni medesime.

Dopo interventi dei deputati Roberti, Mazzoni, Cocco Maria e Quintieri, e del Sottosegretario di Stato Calvi, la Commissione delibera di rinviare la discussione del testo unificato all'indomani.

PROPOSTA DI LEGGE:

GITTI ed altri: « Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni » (3987).

Il Presidente Zanibelli rinvia la discussione della proposta di legge, in attesa del parere della I Commissione Affari costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (4385).

Il Relatore Marotta Vincenzo, rimettendosi per l'illustrazione del disegno di legge a quanto dichiarato nella sede referente, sottopone alla Commissione alcuni emendamenti concordati in sede di Comitato ristretto.

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo chiede un rinvio della discussione, non avendo avuto il Ministero del lavoro la possibilità di valutare compiutamente gli emendamenti in questione.

Dopo interventi dei deputati Scalia, Foa, Roberti, Cocco Maria, il Presidente Zanibelli rinvia il seguito della discussione del disegno di legge al pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle 12,30, riprende alle 18,30).

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo fa presente che il Governo ritiene che debbano essere rivedute le proposte del Comitato ristretto per quanto concerne l'effetto sospensivo dei ricorsi dei lavoratori avverso i provvedimenti di cancellazione e di cambio di categoria, e la composizione e competenza delle

Commissioni provinciali, e che debba essere rinviata alla riforma generale la proposta intesa a consentire la cumulabilità delle giornate prestate come bracciante con le giornate di lavoro prestate come partecipante, colono e mezzadro improprio e coltivatore diretto.

I deputati Foa, Di Mauro Luigi e Magno, esprimono il loro disappunto per il non accoglimento integrale delle proposte del Comitato ristretto e insistono su tale testo, che già rappresenta una formula di compromesso.

I deputati Scalia e Cocco Maria invitano il Governo a compiere un ulteriore sforzo e ad accogliere le proposte del Comitato ristretto.

Il deputato Gerbino rileva che il punto fondamentale di disaccordo concerne la norma che consente la cumulabilità delle giornate di bracciantato con quelle di colonia impropria e di coltivatore diretto e ritiene che tale questione non possa pregiudicare l'*iter* del disegno di legge.

Il relatore Marotta Vincenzo invita il Governo a trovare un punto di incontro sul testo del Comitato ristretto.

Dopo altri interventi dei deputati Mazzoni, Bianchi Fortunato, Santi e del Presidente Zanibelli la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione all'indomani, sollecitando la presenza del Ministro Bosco alla seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: « Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti » (3841);

BRIGHENTI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale » (894);

GOMBI ed altri: « Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche private » (978);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Norme sul riposo domenicale e settimanale » (1708).

Il deputato Tognoni chiede che, in relazione alla richiesta formulata nella precedente seduta, il Presidente verifichi se sia possibile realizzare l'assenso dei gruppi sul defe-

rimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il deputato Roberti fa presente che il suo gruppo è favorevole al merito del disegno di legge, che nell'attuale formulazione non può tuttavia essere discusso in sede legislativa per la presenza di norme di delega; nel caso che queste fossero rielaborate in norme precettive, fa presente che il suo gruppo appoggierebbe la richiesta di trasferimento di sede.

Dopo interventi dei deputati Sulotto e Tognoni, il Presidente Zanibelli rinvia il seguito dell'esame all'indomani, nella quale seduta il Sottosegretario di Stato Calvi si riserva di far conoscere il pensiero del Governo sulla possibilità di convertire in norme precettive le norme di delega contenute nel disegno di legge n. 3841.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie » (4520);

FODERARO: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e modifiche alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (4237).

Il Presidente Zanibelli fa presente che con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, si provvede a sanare la situazione debitoria dell'INAM e di altri enti di assicurazione di malattia, susseguente a vari fattori, tra i quali il blocco delle contribuzioni previdenziali. Datò il limitato tempo a disposizione invita la Commissione a considerare l'opportunità di un ristretto dibattito, da sviluppare successivamente in Assemblea.

Dopo interventi dei deputati Mazzoni e Tognoni, il Presidente rinvia l'esame del disegno e della proposta di legge all'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente ricorda come la Commissione abbia all'ordine del giorno diversi importanti

provvedimenti la cui approvazione è indispensabile portare a termine in questo scorcio di legislatura.

In modo particolare ricorda la legge di riforma ospedaliera, che sta per essere approvata dal Senato e che tornerà alla Camera per l'approvazione delle modifiche che sono state introdotte, le modifiche alla legge sull'Istituto superiore di sanità e la legge sull'assistenza psichiatrica. Dovrà inoltre discutere il bilancio di previsione per l'anno 1968 e portare a compimento la discussione sull'ordinamento farmaceutico. Oltre a questi provvedimenti più importanti ve ne sono altri la cui soluzione sarebbe auspicabile come la regolamentazione delle scuole convitto per infermiere professionali, le scuole di ostetricia e la regolamentazione della professione di propagandista scientifico. Per portare a compimento questo programma, o almeno una buona parte di esso, la Commissione terrà due sedute alla settimana.

L'onorevole Bartole sollecita la discussione della proposta di legge sul commercio della pasticceria.

L'onorevole Scarpa, considerato il breve termine che manca alla fine della legislatura, dichiara che il suo gruppo conferisce carattere di priorità alla legge sull'ordinamento farmaceutico e in mancanza di accordo sulla legge generale al disegno di legge approvato dal Senato sulle farmacie rurali. Per il resto si dichiara d'accordo con l'ordine delle precedenti enunciate dal Presidente e precisamente l'Istituto superiore di sanità, l'assistenza psichiatrica, le scuole speciali per subnormali, l'abolizione del divieto della propaganda dei mezzi anticoncezionali, mentre si dichiara nettamente contrario alle proposte di legge che concernono le arti sanitarie ausiliarie. Altri argomenti che la Commissione dovrà affrontare sono quelli degli invalidi civili, degli ufficiali sanitari e dei tubercolotici assistiti dai consorzi. Dello stesso avviso del Presidente si dichiarano gli onorevoli Lattanzio e Usvardi, mentre l'onorevole Capua dichiara che il programma enunciato gli sembra troppo vasto rispetto al tempo disponibile, ad ogni modo il suo gruppo ha intendimento di collaborare come sempre senza riserve ai lavori della Commissione.

L'onorevole Palazzeschi sollecita la legge di riforma sulla Croce Rossa Italiana.

Il ministro Mariotti si dichiara d'accordo in linea di massima col programma enunciato dal Presidente, mentre dichiara di nutrire dubbi circa la possibilità di approvare la legge sulla Croce Rossa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie » (4520). »

In assenza del relatore il Presidente riferisce sul disegno di legge assegnato alla Commissione per il parere alla Commissione lavoro. La causa remota che ha spinto il Governo a stanziare mediante decreto-legge le somme necessarie al pagamento dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli ospedali si trova a suo avviso nella congiuntura sfavorevole che ha colpito l'economia nazionale alcuni anni or sono, la quale, attraverso una riduzione dell'occupazione, ha portato alla diminuzione dell'entrata di questi enti mentre le spese sono aumentate. Di qui la crisi degli enti mutualistici che colpisce principalmente l'INAM. Il decreto-legge, che la Camera è chiamata a convertire, presenta quindi un primo aspetto di sanatoria per il ripianamento di questi debiti, ma presenta anche un aspetto positivo quando attraverso le norme contenute negli articoli 3 e seguenti intende mettere ordine al settore al fine di evitare che inconvenienti simili abbiano a ripetersi.

L'onorevole Cattaneo Petrini pur riconoscendo la necessità di provvedere al pagamento dei debiti degli enti mutualistici e quindi dichiarandosi d'accordo, rileva come occorra per l'avvenire seguire ben altre strade per regolare i rapporti fra mutue ed ospedali.

Anche l'onorevole Bartole si dichiara d'accordo sulla sanatoria, ma desidera rilevare come seguendo la strada delle sanatorie non si persegua l'interesse del Paese. Il sistema delle mutue, a suo avviso, è superato e pertanto tutto l'ordinamento va rivisto al fine di evitare il ripetersi di siffatti inconvenienti.

Con le osservazioni fatte dai due deputati non si dichiara d'accordo l'onorevole Lattanzio il quale esprime il suo compiacimento al Governo per l'atto di coraggio compiuto che ha portato serenità nell'ambiente ospedaliero.

L'onorevole Scarpa, dopo aver rilevato che la crisi degli istituti mutualistici dimostra ancora una volta come questo sistema sia superato e vada soppresso e sostituito con un sistema sanitario nazionale, dalla sua parte più volte auspicato, dichiara di essere contrario al decreto-legge da convertire sia perché lo Stato non deve addossarsi certi oneri, sia soprattutto perché una volta deciso di ad-

dossarseli le somme non andavano erogate a favore degli istituti mutualistici perché paghino i loro debiti, ma andavano pagate direttamente agli ospedali che sono i creditori. Avanza poi dei dubbi sull'esattezza delle cifre riportate nella relazione al disegno di legge, specie quelle concernenti i debiti delle mutue dei coltivatori diretti. Si dichiara contrario altresì agli articoli 3 e 6 del decreto-legge e dichiara che il suo gruppo non può dare parere favorevole; questo parere favorevole avrebbe dato solo se questi fondi fossero stati distribuiti dal Ministero della sanità direttamente agli ospedali.

Il Ministro Mariotti dichiara che la sanatoria prevista dal decreto-legge è richiesta dalle necessità obiettive della situazione, d'altra parte le osservazioni fatte dall'onorevole Scarpa riguardano non il suo ministero ma quello del lavoro alla cui iniziativa è dovuto il disegno di legge.

Per dichiarazione di voto si associano al parere favorevole gli onorevoli Barberi, Bemporad e Gasco e, a nome del suo gruppo, l'onorevole De Lorenzo, il quale lamenta però che dalla sanatoria siano rimasti esclusi alcuni enti.

L'onorevole Bemporad propone una modifica all'articolo 5 che poi ritira dichiarando che intende ripresentarla in sede più opportuna.

Posta ai voti la proposta di esprimere alla Commissione lavoro parere favorevole, è approvata a maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (4534).

Dopo breve illustrazione del Presidente, in sostituzione del relatore assente, la Commissione delibera di esprimere alla Commissione Interni parere favorevole sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967, ORE 20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decre-

to legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 » (4348)

Il relatore onorevole Lattanzio illustra il provvedimento, che ha lo scopo di adeguare l'ammontare dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, diritti previsti dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, la cui entità era stata già rivalutata nel 1947 e che oggi, tenuto conto delle variazioni intervenute nel valore della moneta, si è rivelata del tutto insufficiente. L'adeguamento di questi diritti è richiesto anche, a suo avviso, da motivi di difesa zootecnica, in quanto solo attraverso un congruo onorario è possibile reperire il numero dei medici necessari all'effettuazione delle visite.

Raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche » (4349).

Il relatore onorevole Gasco illustra il provvedimento che, modificando alcune norme del testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento di polizia veterinaria, si propone lo scopo di provvedere al risanamento del patrimonio zootecnico per quanto riguarda la peste bovina, la pleuropolmonite ed altre malattie del bestiame.

Pone in rilievo i punti essenziali del disegno di legge che riguardano: l'abbattimento degli animali infetti, le indennità da corrispondere agli allevatori e soprattutto il nuovo orientamento del Ministero della sanità per l'addestramento di personale qualificato nel settore.

Propone quindi l'approvazione con le modifiche formali proposte dalla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (4350).

Il relatore onorevole Bartole illustra il disegno di legge che, modificando la legge 9 giugno 1964, n. 615, detta nuove norme sulla

bonifica degli allevamenti di bestiame dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Fa rilevare come la brucellosi che ha tre manifestazioni più importanti ed è diffusa in modo particolare nell'Italia meridionale ed insulare colpisce soprattutto i piccoli animali: ovini e caprini. Tale malattia presenta gravi pericoli per l'uomo che sta a contatto con gli animali infetti, donde la necessità di procedere alla sua eliminazione nel modo più completo e nel più breve tempo possibile.

Inconvenienti altrettanto se non più gravi presenta la tubercolosi, che attacca in prevalenza i bovini e che è particolarmente diffusa nella valle padana, ove circa il 95 per cento degli animali ne è affetto.

Queste malattie, oltre ai pericoli per la salute umana, rappresentano gravi perdite economiche per gli allevatori e per tutto il Paese con riflessi dannosi anche per il commercio con l'estero.

Per quanto concerne i bovini si è tentato di eliminare la malattia attraverso delle vaccinazioni, ma il sistema non ha dato buoni risultati, per cui unico modo per sradicare il male è quello di procedere all'abbattimento integrale degli animali infetti.

Da calcoli fatti presso il Ministero della sanità, risulta che dovranno essere abbattuti circa un milione e trecentomila bovini. A tale misura radicale va aggiunta la non meno importante misura igienica di disinfezione delle stalle.

Il disegno di legge, nel prevedere l'abbattimento degli animali infetti stabilisce anche le indennità per gli allevatori nella misura di 60 mila lire per animale abbattuto con una maggiorazione del 20 per cento per i piccoli allevatori per quanto concerne i bovini e di lire 4.000 per gli ovini e i caprini; prevede altresì uno snellimento delle procedure burocratiche per la concessione dei contributi e ciò al fine anche di evitare violazioni alla legge e dannose macellazioni clandestine di animali infetti; prevede anche l'esenzione dal bollo su tutti i documenti necessari per l'ottenimento del contributo. Aggiunge che a suo avviso accanto a queste misure a carico degli animali infetti sarebbe opportuno stabilire dei premi per gli allevatori il cui bestiame sia indenne dalle malattie e propone infine che vi siano dei mercati riservati agli animali provenienti da allevamenti indenni.

Con queste raccomandazioni propone l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(II Interni e IX Lavori pubblici)

Giovedì 30 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Norme per lo sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (680) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Rampa, per la II Commissione; Bottari, per la IX Commissione;

GAGLIARDI ed altri: Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (316) — (*Parere della V, della VI, della VIII e della XII Commissione*);

— Relatori: Rampa, per la II Commissione; Bottari, per la IX Commissione;

SIMONACCI ed altri: Provvidenze per l'incremento della costruzione di impianti per l'esercizio sportivo (359) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: Rampa, per la II Commissione; Bottari, per la IX Commissione;

DI GIANNANTONIO: Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori (3684);

— Relatori: Simonacci, per la II Commissione; Bottari, per la IX Commissione;

FODERARO e CAIAZZA: Agevolazioni ai comuni delle zone depresse per la costruzione di impianti sportivi (3850) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: Simonacci, per la II Commissione; Bottari, per la IX Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

(IV Giustizia e XIII lavoro)

Giovedì 30 novembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziale delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

— Relatori: Riccio, per la IV Commissione; Russo Spena per la XIII Commissione.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BIAGIONI: Modifica all'articolo 2095 del codice civile (1938);

TERRANOVA CORRADO: Modifiche all'articolo 2095 del Codice civile (3062);

CAIAZZA: Modifica all'articolo 2095 del Codice civile e norme che ne discendono (3367);

— Relatori: Riccio, per la IV Commissione; Russo Spena per la XIII Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 30 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (4280) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bisantis.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio (4028) — Relatore: Miotti Carli Amalia.

Discussione della proposta di legge:

ROMANATO ed altri: Assegnazione, a decoro dell'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di

lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente. (*Urgenza*) (3717) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4534) — Relatore: Cattaneo Petri Giannina — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province (4454) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della I Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi Africani (4478) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Mattarelli Gino;

BELCI ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 (3802) — Relatore: Simonacci.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);

FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Lombardi Ruggero.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 30 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia (4547) — Relatore: Cariglia — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamen-

to delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due paesi, con scambi di note, concluso a Praga il 27 luglio 1966 (4548) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 30 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — (*Parere della I Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877);

— Relatore: Reggiani.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro (2620) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della XIII Commissione*).

Giovedì 30 novembre, ore 12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari (4565);

CERVONE ed altri: Disposizioni relative al personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia (2023);

— Relatore: Pennacchini — (*Parere della V Commissione*),

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 30 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nello interesse dell'Amministrazione delle dogane

e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 (2291) — Relatore: Fabbri Francesco — (*Parere della VI Commissione*);

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — Relatore: Fabbri Francesco — (*Parere della XII Commissione*);

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 (2474) — Relatore: Fabbri Francesco;

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862) — Relatore: Fabbri Francesco;

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — Relatore: Fabbri Francesco — (*Parere della XII Commissione*).

Parere sui disegni di legge:

Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea (*Approvato dal Senato*) (4602) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sulla proposta di legge:

AMENDOLA PIETRO ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (4104) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (*Approvato dal Senato*) (4597) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Orlandi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 30 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Pro-ruga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 » (4580) — Relatore: Zugno;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea (*Approvato dal Senato*) (4602) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XI Commissione*).

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato (*Approvato dal Senato*) (4427) — Relatore: Bonaiti — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussioni dei disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse (4390) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V Commissione*);

Vendita a favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo (4409) — Relatore: Bima;

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4502) — Relatore: Azzaro — (*Parere della III e della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia Vescovile di Vittorio Veneto una porzione dell'immobile patrimoniale denominato « ex caserma Vittorio Veneto » sito in Conegliano (4357) — Relatore: Patrini;

RAFFAELLI ed altri: Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle al-

luvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (4395) — Relatore: Scricciolo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 30 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (*Approvato dal Senato*) (4509) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V, della VI, della VII e della XIII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 30 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CERAVOLO: Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (3219);

LUCCHESI ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3504);

GUERRINI GIORGIO ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3633);

BRANDI: Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro (3649) — (*Parere della IV Commissione*);

CRUCIANI: Disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3654);

MAZZONI ed altri: Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro (3668);

— Relatore: Russo Spena.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura (4385) — Relatore: Marotta Vincenzo — (*Parere della IV e della XI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (3841) — (*Parere della I, della IV, della V, della X, della XI e della XII Commissione*);

BRIGHENTI ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (894) — (*Parere della XII Commissione*);

GOMBI ed altri: Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche private (978) — (*Parere della XIV Commissione*);

COLOMBO VITTORINO ed altri: Norme sul riposo domenicale e settimanale (1708) — (*Parere della II Commissione*).

— Relatore: Russo Spena.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (4520) — (*Parere della V, della VI e della XIV Commissione*);

FODERARO: Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e modifiche alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (4237) — (*Parere della V Commissione*).

— Relatore: Zanibelli.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 30 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati dell'anca (4451) — Relatore: Usvardi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

GIOMO: Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per la cura degli infermi poveri affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) (3727) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO: Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per il ricovero degli infermi poliomielitici (3728) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 (4348) — Relatore: Lattanzio — (*Parere della V Commissione*);

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (4349) — Relatore: Gasco — (*Parere della IV, della V e della XI Commissione*);

Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e della brucellosi (4350) — (*Parere della IV, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Bartole.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

GRAZIOSI ed altri: Integrazione della composizione del consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 (2104) — Relatore: Berretta — (*Parere della II Commissione*);

DE MARIA e TANTALO: Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459 (3847) — Relatore: Barberi — (*Parere della II Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo (4521) — Relatore: Bassi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.